

COMUNE DI MARONE

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMU

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **11** del **26/04/2012**

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Marone dell'Imposta Municipale Propria, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dall'art. 13 comma 13 del Decreto legge 201/2011 e dall'art. 14 comma 6 del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. La determinazione delle aliquote è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale, nei limiti minimi e massimi, così come previsto dall' articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote in essere nell'anno in corso.

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.

Articolo 4

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare e le eventuali pertinenze possedute, a titolo di proprietà od usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Articolo 5

DISCIPLINA DELLE PERTINENZE

1. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale gli immobili definiti dall'art. 817 del codice civile, distintamente iscritti in catasto nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate a condizione che la stesse siano:
 - a) possedute e utilizzate direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale;
 - b) ubicate nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell'unità immobiliare principale o, in caso contrario, acquistata con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo,

- dove ai fini dell'Imposta di Registro, sia stata vincolata all'unità immobiliare principale ed abbia beneficiato delle agevolazioni per la prima casa;
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo, purché le stesse rivestano i requisiti di cui all'art. 817 del codice civile e quindi siano destinate in modo durevole ed esclusivo al servizio dell'abitazione.
 3. Al fine di agevolare i contribuenti, nel caso vi siano più fabbricati classificati nelle categorie C/2-C/6 e C/7 che rivestono le condizioni e le caratteristiche di cui al comma precedente, si considera pertinenza ai fini del calcolo dell'Imposta Municipale Propria quella con rendita catastale più elevata in riferimento ad una unità per ciascuna delle categorie sopraccitate.

Articolo 6

DETERMINAZIONE VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del D.Lgs. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita deliberazione comunale.

2. I valori determinati valgono anche per gli anni successivi qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Articolo 7

VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

1. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari.
2. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta o all'imposizione di sanzioni saranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

Articolo 8

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e sanzioni, così come previsti dalla normativa vigente, nonchè delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.
 2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
- 34 Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti

questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, così come disciplinato da apposito regolamento comunale.

Articolo 9 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente:
 - a) secondo il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43.
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. La riscossione coattiva può essere affidata a soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

Articolo 10 VERSAMENTI E RIMBORSI NON DOVUTI

1. Nel caso di versamento dovuto in acconto pari o inferiore a 2,50 euro, l'importo non è dovuto ma va cumulato e versato con l'importo dovuto a saldo. Non sono dovuti i versamenti annui di IMU pari o inferiori a 5,00 euro.
2. Non sono dovuti i rimborsi, riferiti a ciascuna annualità di imposta, pari o inferiori a 5,00 euro.

Articolo 11 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO E RATEIZZAZIONE

1. Con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio.

Articolo 12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 13

INCENTIVI ALL'UFFICIO

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 57 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed all'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, la Giunta può stabilire compensi incentivanti a favore del personale addetto al controllo in misura percentuale alle somme effettivamente riscosse, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

Con apposita delibera la Giunta individua il personale addetto al controllo e stabilisce la misura percentuale dell'incentivo.

Articolo 14

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 15

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2012.